Istituto Lavinia Mondin

Via Valverde, 19 – 37122 Verona

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

GENERALITÀ

La Scuola è una comunità educante, un laboratorio di cultura e di formazione. Chi ne fa parte deve assumere uno stile di vita confacente alla sua funzione sia nei comportamenti come nelle relazioni e nell'abbigliamento.

Il presente Regolamento definisce le norme di comportamento delle persone e di funzionamento delle strutture all'interno dell'Istituto e fa propri i principi esposti nel D.P.R. n° 249 del 24-6-1998 concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria", nonché le sue modifiche contenute nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Il rispetto delle regole, che è insieme rispetto delle persone e delle cose, permette lo svolgimento corretto e sereno della vita comunitaria scolastica e costituisce un'occasione importante di educazione alla civile convivenza e alla democrazia.

Tutte le componenti scolastiche, nella parte di relativa competenza, sono tenute al rispetto delle presenti disposizioni con impegno, correttezza di comportamento e senso di responsabilità.

DIRITTI

«Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola»¹, perciò la Scuola presenterà, all'atto dell'iscrizione, il Regolamento d'Istituto, affinché ciascuna studentessa/studente, assieme alla famiglia, ne possa prendere conoscenza.

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1. Una valutazione trasparente;
- 2. Un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
- 3. La tutela della riservatezza;
- 4. Lo stesso rispetto, anche formale, che la Scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
- 5. La libera associazione e l'utilizzo degli spazi disponibili;
- 6. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- 7. Servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- 8. Strumentazioni tecnologiche aggiornate;
- 9. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola e agli Organi Collegiali²;

Il Comitato Studenti è formato da:

- i rappresentanti d'Istituto degli alunni
- i rappresentanti della Consulta degli Studenti
- tutti i rappresentanti delle singole classi della Scuola.

¹ Art. 2 comma 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/06/98.

² La richiesta dell'Assemblea di classe va rivolta al Dirigente Scolastico, dopo aver sentito il Coordinatore di classe e gli insegnanti interessati, almeno cinque giorni prima della data prevista. Tale richiesta deve essere firmata dai rappresentanti di classe e contenere l'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dai due rappresentanti: il Docente resterà in aula esclusivamente per tutelare il regolare svolgimento della stessa.

10. L'istituzione dell'Associazione ex-allievi volta a valorizzare il patrimonio di esperienze maturato dagli ex studenti nell'ambito del lavoro, dello studio e del volontariato.

DOVERI

Orario scolastico e assenze

«Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio».³

- 1. L'alunno si impegna alla puntualità in ogni attività scolastica, non in modo formale ma responsabile.
- 2. Entra in aula nei 5 minuti che precedono l'orario di inizio delle lezioni.

Le lezioni iniziano improrogabilmente alle ore 8.00. L'accesso in aula, dopo tale orario e fino alle ore 8.15, è consentito solo presentando al docente di classe la ricevuta rilasciata dal totem. Dopo le ore 8.15 è necessario recarsi dal Dirigente scolastico o suo delegato con la ricevuta rilasciata dal totem e attendere l'inizio della 2^a ora, salvo diversa determinazione assunta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Non saranno ammessi alle lezioni gli alunni che dovessero presentarsi a scuola dopo le ore 9,40 – fatti salvi i casi di comprovata responsabilità del servizio di trasporto pubblico – e non saranno concessi permessi di uscita anticipata prima delle ore 11,30. Qualora ci fossero gravi e serie motivazioni che richiedano una deroga al presente articolo, i genitori dell'alunno sono obbligati a contattare il Dirigente Scolastico e presentare eventuale certificato medico nei casi in cui il ritardo sia dipendente da motivi sanitari.

- 3. L'insegnante annota, sul Registro di classe, il ritardo e l'ammissione. La giustificazione del ritardo dopo le 8.15 dovrà sempre essere firmata sul libretto personale dai genitori e controllata il giorno seguente dal Dirigente Scolastico o dalla sua delegata.⁴
- 4. Per motivi documentati, dovuti agli orari dei mezzi di trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere permessi permanenti, segnati sul libretto personale, che autorizzino l'entrata a Scuola con ritardo di pochi minuti o l'uscita in anticipo.
- 5. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno firmate dal genitore che ha apposto la firma di controllo sul libretto personale. I libretti personali e i badge verranno consegnati direttamente ai genitori dal Dirigente o da un suo delegato.
- 6. In caso di astensioni collettive dalle lezioni, i cosiddetti "scioperi degli studenti", esse saranno considerate assenze arbitrarie e in quanto tali, gli alunni che vi avranno partecipato saranno "ammessi ma non giustificati" e saranno sottoposti a sanzioni stabilite dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali.
- 7. Nel giorno successivo all'assenza, l'alunno presenterà la giustificazione motivata e firmata dal genitore al Dirigente Scolastico o a suo/a delegato/a e all'insegnante della prima ora perché lo riporti nel Registro di Classe.

Tale Comitato, in collaborazione con un'équipe di Docenti, pianifica ed elabora le tematiche, i tempi e le modalità delle Assemblee d'Istituto, nell'ambito del Progetto Culturale d'Istituto. Tale Progetto deve ottenere l'approvazione del Dirigente Scolastico, del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti.

³ Art. 3 comma 1 dello «Statuto delle Studentesse e degli Studenti», approvato con D.P.R. n. 249 del 24/06/98.

⁴ Lo studente ritardatario (dopo le 8,15) viene ammesso alle lezioni secondo due modalità: se detto ritardo è a conoscenza del/i genitore/i e lo studente è quindi provvisto di apposita giustificazione, verrà ammesso alle lezioni e giustificato. Viceversa, lo studente ritardatario e sprovvisto della giustificazione dei genitori, verrà ammesso ma non giustificato e dovrà produrre opportuna giustificazione il seguente giorno di lezione. In questo caso, l'insegnante della 2ª ora è tenuto ad annotare sul registro di classe, nell'apposito spazio, "ammesso ma non giustificato" mentre sarà compito del collega che terrà la lezione il giorno seguente provvedere a verificare se sia stata prodotta l'opportuna e necessaria giustificazione.

- 8. Dopo **5 giorni di assenza continui** (si contano anche i giorni festivi) è obbligatorio presentare, oltre alla giustificazione, anche il **Certificato medico**.
- 9. Dopo **5 giorni di assenza non continui** è necessaria una dichiarazione dei genitori (scritta o telefonica) che certifichino di esserne a conoscenza.
- 10. Nel caso di assenze, ritardi o uscite troppo frequenti, il Dirigente Scolastico o il suo Vice provvederanno (anche su segnalazione degli insegnanti) ad informare le famiglie.
- 11. Non è consentito alcun intervallo tra una lezione ed un'altra, per cui gli alunni non possono allontanarsi dall'aula. Nel caso di effettiva necessità spetta solo all'insegnante dell'ora entrante valutare se permettere o meno all'alunno di uscire e comunque uno alla volta.
- 12. Le uscite durante le ore di lezioni arrecano disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica: sono permesse solo in caso di effettiva necessità vagliato dal rispettivo insegnante, che limiterà comunque tali uscite a non più di uno studente per volta. Questo vale anche nel caso di prove scritte ultimate prima del tempo a disposizione. Tutte le operazioni che coinvolgano segreteria, economato o contatti con altri insegnanti possono essere effettuate esclusivamente durante l'intervallo o prima dell'inizio delle lezioni (entro e non oltre le 7,55) o nel rispetto dell'orario di segreteria.
- 13. E' previsto un intervallo di 15 minuti tra la terza e la quarta ora. Durante tale intervallo è opportuno che gli alunni escano dalle aule e che tengano un comportamento educato, corretto e rispettoso delle persone e delle cose.
- 14. I turni di sorveglianza, durante l'intervallo, sono stabiliti da apposito calendario debitamente concordato. E' compito del Docente di sorveglianza far rispettare le disposizioni indicate al punto 13.
- 15. Gli alunni che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in un'altra aula speciale, devono compiere il passaggio in ordine, in silenzio e nel minor tempo possibile per non recare disturbo alle altre classi, accompagnati dal docente.

Convivenza civile e rispetto delle strutture scolastiche

«Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita e della Scuola»⁵

- 16. All'interno dell'edificio scolastico e nei cortili della scuola potrà essere affisso o comunque circolare solo ed esclusivamente materiale in precedenza autorizzato dal Dirigente scolastico.
- 17. I rifiuti vanno depositati negli appositi contenitori. Qualora, al termine della ricreazione, risultassero lordati dai rifiuti i piani o altri spazi comuni, sarà compito dei docenti di sorveglianza obbligare gli alunni del piano alla pulizia dello stesso.
- 18. E' assolutamente vietato fumare nei locali della Scuola. Chi lo fa contravviene ad una legge dello Stato (n° 584 dell'11/11/1975 e successive integrazioni) che vieta di fumare nei luoghi pubblici e verrà quindi assoggettato alle sanzioni relative. Il Consiglio d'Istituto ha deciso di vietare il fumo anche nelle zone annesse all'edificio scolastico, tenendo presente l'indirizzo della Scuola, la tutela della salute di ogni persona ed il rispetto per l'ambiente e le attrezzature antincendio.
- 19. Costituisce reato ed è fatto assoluto divieto di introdurre nell'ambito scolastico sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti) sia per uso personale, sia per spaccio (escluse le medicine prescritte da personale medico e per le quali deve essere fornita adeguata comunicazione tramite libretto personale al dirigente scolastico). L'inosservanza di tale divieto è considerata gravissima mancanza di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui e come tale

⁵ Art. 3 comma 6 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 249 del 24/06/98.

- deve essere sanzionata, salve restando le eventuali conseguenze penali che dovessero derivare dai comportamenti riscontrati e accertati.
- 20. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ad osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene ad esse correlate.
- 21. L'edificio scolastico, le aule, i corridoi, i banchi, le sedie e tutti gli altri oggetti e arredi, in quanto beni dell'Istituto, vanno rispettati. Non si devono perciò sporcare muri, banchi, lavagne, sedie con scritte e disegni di qualsiasi tipo, pena il risarcimento dei danni o altre sanzioni pecuniarie.
- 22. Gli alunni collaborano responsabilmente per mantenere l'ordine e la pulizia nella propria aula. Sono anche responsabili pecuniariamente di ogni guasto da essi recato all'edificio, agli arredi, al materiale scolastico, ai libri della Biblioteca, ai Laboratori, alle Aule speciali.
- 23. Gli alunni sono responsabili dei propri oggetti e rispettosi di quelli degli altri. La Scuola non risponde di danni o smarrimenti di oggetti o effetti personali lasciati incustoditi.
- 24. È proibito usare, a Scuola, oggetti estranei al lavoro scolastico: cellulari, lettori mp3, libri e riviste, giornali non conformi alle linee educative della Scuola ed al rispetto delle persone. Non può essere diffuso all'interno della Scuola nessun manifesto o volantino senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 25. Non è consentito agli alunni l'uso dell'ascensore se non in caso di particolari necessità e comunque con il permesso del Dirigente Scolastico.
- 26. Ciascun alunno porterà sempre con sé il libretto personale e si impegnerà a far conoscere e a far firmare ai propri genitori gli avvisi, le comunicazioni della Scuola e le valutazioni.
- 27. Ciascuno alunno dovrà portare, per accedere alle lezioni, il badge, documento nominativo e personale. In caso di smarrimento l'alunno deve avvertire il Dirigente scolastico per riceverne uno sostitutivo dietro pagamento della relativa spesa.

Rispetto delle persone

«Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi».⁶

In particolare:

- saranno attenti a rivolgere il saluto a tutte le componenti della comunità educante;
- assumeranno comportamenti che dimostrino interesse per l'attività della Scuola, e che esprimano senso di responsabilità e partecipazione attiva alla Sua vita;
- avranno cura della propria persona, scegliendo anche un tipo di abbigliamento decoroso;
- eviteranno con cura un linguaggio poco corretto e non consono al luogo singolare di formazione quale è la Scuola.

DISCIPLINA

Principi generali

«I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ed alle situazioni specifiche di ogni singola Scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati».

⁶ Art. 3 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 249 del 24/06/98.

⁷ Art. 4 comma 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 249 del 24/06/98.

«I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica»⁸.

- 1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni⁹.
- 2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità e pensiero. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tutte le sanzioni sono eventualmente convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
- 3. Ogni sanzione è commisurata alla situazione personale dello studente, alla gravità del comportamento ed alle conseguenze che da esso derivano.

Infrazioni disciplinari

- 4. Le infrazioni disciplinari sono suddivise nelle seguenti tipologie:
 - a. Irregolarità relative alla frequenza delle attività scolastiche ed all'assolvimento degli impegni scolastici;
 - b. Mancanza di rispetto nei confronti del personale di ogni ordine e grado operante all'interno della scuola, nonché verso i compagni;
 - c. Inosservanza e/o violazione delle norme organizzative, di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui previste da norme generali, dal regolamento d'istituto e da altre eventuali indicazioni fornite;
 - d. Deterioramento, danneggiamento e sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico.
- 5. Le infrazioni disciplinari si dividono in gravi e lievi (Allegato 1)
- 6. Sono considerate **mancanze gravi** i seguenti comportamenti previsti ai commi «b», «c», «d» del precedente art. 3 e qui di seguito specificati:
 - a. La partecipazione alle astensioni collettive dalle lezioni (i cosiddetti scioperi degli alunni);
 - b. Falsificare firme o voti sul libretto personale o su qualsiasi altro documento; utilizzare in modo improprio il badge.
 - c. Assentarsi dalle lezioni, dai Corsi di recupero e dalle iniziative scolastiche senza giustificazione scritta da parte dei genitori;
 - d. Assumere comportamenti che mettano a rischio l'incolumità propria e/o altrui, nonché la salute
 - e. Mancare di rispetto anche solo sul piano verbale nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale ausiliario, dei compagni e comunque verso le persone che frequentano l'Istituto;
 - f. Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle convinzioni morali, alle caratteristiche etniche o individuali dei Docenti e dei compagni;
 - g. Introdurre nella scuola sostanze psicoattive, anche solo per uso personale;
 - h. Compiere furti e danneggiamenti (incendio, allagamento, ecc.) a scapito del patrimonio d'Istituto e di chi lo frequenta;

⁸ Art. 1 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR 235, del 21/11/07

⁹ In base al D.L. n. 147 del 01/09/2008, è stata espunta la dicitura «Nessuna infrazione disciplinare relativa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto».

- i. Imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti e attrezzature didattiche della Scuola, dei docenti e dei compagni;
- j. Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica compresa quella a sfondo sessuale atta a intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.

k. Attuare comportamenti che configurino reati

- 7. Sono considerate **mancanze lievi** tutti gli altri comportamenti rientranti nei casi specificati afferenti al comma «a» dell'art. 3, quali ad esempio:
 - a. Allontanarsi dalla classe senza autorizzazione al cambio dell'ora e rientrare in ritardo al termine dell'intervallo;
 - b. Esibire capi d'abbigliamento che siano contrari alla decenza richiesta nell'ambiente scolastico;
 - c. Entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto, sia che esse siano frequenti o periodiche o finalizzate ad evitare l'assolvimento degli obblighi scolastici o delle prove valutative. Tali infrazioni possono essere individuali o collettive¹⁰;
 - d. dimenticare il badge una volta; la dimenticanza recidiva è passibile di sanzione¹¹
 - e. Assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
 - f. L'uso del telefono cellulare o di altri strumenti non didattici durante l'orario scolastico¹².
 - N.B. Tutte le attività proposte dalla scuola, compresi stages, scambi culturali, viaggi d'istruzione, visite guidate, ecc. sono considerate attività didattiche e come tali, sono disciplinate dal presente regolamento.

Sanzioni disciplinari

- 8. I provvedimenti disciplinari assunti dalla scuola hanno essenzialmente finalità educativa e, all'uopo, sono finalizzati a far maturare il senso di responsabilità negli alunni ed a ripristinare corretti rapporti tra i membri della comunità scolastica.
- 9. Le sanzioni disciplinari vengono comminate sulla base della gravità, persistenza e reiterazione dei comportamenti da punire, nonché sul coinvolgimento o meno di altri individui, sia come soggetti attivi o passivi dell'infrazione.
- 10. L'irrogazione di una sanzione disciplinare deve anche considerare i precedenti comportamenti del soggetto/i interessato/i.
- 11. La funzione di rappresentante di classe, d'istituto o di membro della Consulta degli studenti costituisce un'aggravante in caso di qualsiasi infrazione disciplinare. La scuola è una comunità educante e lo studente che si fosse proposto per ricoprire incarichi di rappresentanza e che avesse ottenuto fiducia da parte dei compagni di classe o d'istituto, deve essere esempio di specchiata correttezza comportamentale.

Se l'alunno effettua:

- N° 5 ritardi verrà effettuata la comunicazione ai genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- N° 10 ritardi : verranno convocati i genitori.
- N° 15 ritardi il fatto influirà negativamente sul voto di comportamento su proposta del coordinatore e con delibera del Consiglio di Classe.

¹¹ La dimenticanza del badge verrà così sanzionata:

una dimenticanza comporterà l'ammonizione verbale da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato; due dimenticanze verranno sanzionate con un'ammonizione scritta dal Dirigente scolastico; in caso ulteriori dimenticanze l'alunno, pur rimanendo all'interno dell'ambiente scolastico, non potrà accedere alle lezioni e il giorno successivo dovrà esibire la giustifica dell'assenza firmata dal genitore. Tali comportamenti incideranno anche sul voto di comportamento.

¹² Gli alunni saranno autorizzati ad utilizzare il telefono - che normalmente deve restare spento e chiuso nello zaino - solo durante la pausa pranzo.

¹⁰ Ritardi ripetuti più volte

- 12. In aderenza a quanto previsto dal precedente articolo, il consiglio di classe o quello d'Istituto, in quanto organi di disciplina e con deliberazione motivata, possono dichiarare decaduto/a dalla carica l'alunno/a che abbia commesso gravi infrazioni o sia incorso nella sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla scuola.
- 13. Il Docente che riscontri le infrazioni disciplinari precedentemente descritte, dovrà segnalarle immediatamente al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, al suo Delegato o a chi ne fa le veci, i quali decideranno quale sanzione applicare.
- 14. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

Il Dirigente scolastico – sentito il parere del coordinatore di classe – in base alla gravità della mancanza commessa, potrà infliggere allo studente le seguenti sanzioni:

- a. L'ammonizione verbale o scritta;
- b. La convocazione dei famigliari;
- c. Nel caso di utilizzo non consentito di oggetti estranei al lavoro scolastico, l'immediato ritiro dell'oggetto¹³;
- d. L'obbligo di trascorrere alcuni pomeriggi a Scuola impegnandosi in attività utili alla Comunità scolastica.
- e. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 3 (tre giorni).
- 15. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a. Per un periodo inferiore a 15 giorni;
 - b. Per un periodo superiore a 15 giorni;
 - c. Fino al termine dell'anno scolastico;
 - d. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
 - e. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e/o al permanere della situazione di pericolo.
 - f. Durante il suddetto periodo di allontanamento la scuola manterrà un vivo rapporto con lo studente e con i suoi genitori (servendosi di contatti personali, telefonici ed informatici) ed assegnando studio da svolgere a casa al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
 - g. Quando lo studente verrà reintegrato nella comunità scolastica, dovrà sostenere opportune prove di verifica che testimonino il livello di conoscenze e competenze maturato durante il periodo di lavoro autonomo. I risultati di dette prove contribuiranno a determinare la valutazione in itinere e finale dello studente.
- 16. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

Tale comportamento prevede:

- Per n. 1 infrazioni: ritiro immediato dell'oggetto (con restituzione a fine mattinata da parte del Dirigente Scolastico o di suo/a delegato/a) e ammonizione orale
- Per n. 2 infrazioni: ritiro immediato dell'oggetto (con restituzione a fine mattinata da parte del Dirigente Scolastico o di suo/a delegato/a), con ammonizione scritta sul libretto personale, da parte del Dirigente Scolastico.
- Per n. 3 infrazioni: ritiro immediato dell'oggetto. In questo caso la restituzione avverrà solo alla presenza dei genitori, convocati dal Dirigente Scolastico.

¹³ Utilizzo indebito del cellulare o di altro strumento estraneo al lavoro scolastico

- a. Tali sanzioni possono essere irrogate nel caso in cui si ritenga di dover punire con simile provvedimento un comportamento particolarmente grave da parte di uno studente mai sottoposto, in precedenza, ad altro provvedimento disciplinare.
- 17. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:
 - a. Tale sanzione è applicabile in caso di comportamento grave compiuto da studente già punito in precedenza per qualsiasi altra mancanza disciplinare grave.
 - b. La scuola procederà a comminare la sanzione indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti dell'autorità inquirente, purché tali fatti risultino verosimilmente e ragionevolmente accaduti.
- 18. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
 - a. L'irrogazione di tale sanzione è prevista nei casi di recidiva nel corso dell'anno scolastico in corso di almeno uno dei reati previsti all'art. 6.
 - b. Nell'applicare la sanzione descritta, la scuola farà attenzione ad assicurare che lo studente sanzionato non superi il periodo minimo di frequenza obbligatoria per non invalidare la validità dell'anno scolastico.
- 19. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
 - a. Tale sanzione si applica nel caso in cui lo studente si sia macchiato di recidiva di due o più reati enunciati nell'art. 6, nel corso della sua carriera scolastica presso l'istituto di afferenza.
- 20. In riferimento ai punti «16» e «17» la scuola è tenuta ad esplicitare i motivi per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Dette informazioni verranno inserite nel fascicolo personale dello studente con l'accortezza di operare opportuni "omissis" in relazione ad altre persone (vittime) coinvolte nei reati suddetti.

Organi disciplinari

- 21. Gli organi che irrogano le sanzioni disciplinari possono essere personali (il Dirigente Scolastico) o collegiali (Consiglio di classe; Consiglio d'Istituto; Commissione d'esame).
- 22. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere comminate solo da un organo collegiale.
- 23. Prima di irrogare le sanzioni, l'organo a ciò deputato deve verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.
- 24. Nello specifico:
 - a. Le sanzioni che comportano l'allontanamento non superiore ai 15 giorni sono comminate dal Consiglio di classe.
 - b. Il Consiglio d'Istituto esercita la propria competenza in materia disciplinare nella composizione allargata a tutte le sue componenti (ivi compresi studenti e genitori che ne facciano parte)¹⁴ in caso di sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15

¹⁴ Quando il Consiglio d'Istituto delibera per comminare sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni esso opera nella sua composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli

- giorni o fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
- c. Le sanzioni che comportano l'esclusione dall'esame di stato possono essere irrogate anche dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

- 25. Ogni sanzione disciplinare può essere inflitta agli studenti solo ed esclusivamente dopo che sia stata concessa all'allievo responsabile la possibilità di illustrare le proprie giustificazioni.
- 26. Ogni allievo sottoposto a provvedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. In caso di accertata falsità di prove e testimonianze, ciò costituirà un'aggravante per l'alunno inquisito ed immediata causa di irrogazione di un provvedimento disciplinare a danno del falso testimone.
- 27. Qualsiasi sanzione disciplinare deve essere comunicata alla famiglia dello studente per il tramite del libretto personale.
- 28. Per sanzioni che prevedano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento temporaneo dalla scuola, si farà ricorso a comunicazione mediante lettera raccomandata, copia della quale verrà inserita nel fascicolo personale dello studente ¹⁵.

Impugnazioni

«Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella Scuola secondaria superiore e dei genitori nella Scuola media, che decide nel termine di dieci giorni». ¹⁶

29. Il procedimento disciplinare che si pone in atto nei confronti degli allievi è un procedimento amministrativo ed in quanto tale, qualsiasi impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

L'organo di garanzia

- 30. L'Organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico con funzioni di presidenza dello stesso, da 1 (uno) docente designato dal Consiglio d'istituto, da 1 (uno) genitore eletto dagli organismi di rappresentanza dei genitori ed 1 (uno) studente eletto dagli studenti. Nessun membro dell'Organo di garanzia ad eccezione del suo presidente, che è sempre il Dirigente Scolastico può fare parte del Consiglio d'Istituto.
- 31. Ogni membro dell'Organo di garanzia ad eccezione del presidente dello stesso deve essere sostituibile da un supplente in caso di impedimento o di assenza del titolare. Se a risultare assenti od impediti sono il docente o il rappresentante degli studenti, i sostituti devono insegnare o appartenere a classe diversa da quello del titolare.
- 32. Hanno dovere di astensione i membri dell'organo di garanzia che risultino legati da vincoli di parentela con lo studente sanzionato o con uno degli studenti eventualmente vittime del reato all'origine del procedimento disciplinare. Ha altresì dovere di astensione lo studente vittima del sanzionato o autore del reato che si trovasse eventualmente a far parte dell'Organo di garanzia.

studenti ed i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

¹⁵ Per quanto riguarda il tipo e la modalità di sanzione correlate alle varie tipologie di mancanze, si rimanda all'Allegato 1

¹⁶ Art. 2 comma 1 del DPR 235 del 21/11/07

- 33. L'Organo di garanzia svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o prodotta da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione scolastica
- 34. L'Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico.
- 35. I membri dell'Organo di garanzia ad eccezione del suo presidente non possono farne parte per più di due mandati consecutivi. Al termine del secondo mandato, deve essere osservato un intervallo di almeno un anno scolastico prima di tornare a far parte dell'organismo.
- 36. Affinché siano considerate valide le deliberazioni dell'Organo di garanzia, devono essere presenti tutti i membri dello stesso e non è ammessa l'astensione dal voto di alcuno di essi.
- 37. L'Organo di garanzia deve esprimersi in merito all'impugnazione entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni.

Patto educativo di corresponsabilità

- 38. All'atto dell'iscrizione, sarà richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto educativo di corresponsabilità.
- 39. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola porrà in essere le iniziative per la presentazione e la condivisione del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
- 40. In aderenza a quanto disposto dal nuovo statuto degli studenti e delle studentesse approvato con DPR 2007 il presente regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità, sono stati elaborati, e definiti, entro i termini previsti dalla legge, da un'apposita commissione composta da 15 membri: 5 docenti, 5 studenti (rappresentanti d'istituto e della consulta degli studenti) e 5 genitori (appartenenti al Consiglio d'Istituto).

Disposizioni finali

- 41. Il presente Regolamento ed il Patto Educativo di corresponsabilità entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi deliberanti competenti.
- 42. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituto è fornita copia in visione agli studenti e ai genitori all'atto dell'iscrizione.

Rinvio alle norme di legge

43. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Verona, 13 settembre 2010